

LABEONE GIURISTA MERIDIONALE

1. — Qualcuno avrà giudicato trito, altri avrà trovato pretenzioso che l'Istituto di diritto romano dell'Ateneo di Napoli abbia dedicato a Labeone la sua rassegna di studi, quando essa ha preso vita nel 1955. Il nome di Labeone, infatti, già di per sé fortemente impegnativo, era stato eletto, come tutti sanno, da Alfred Pernice, più di ottant'anni prima, a titolo di quella sua splendida opera, purtroppo rimasta incompiuta, sul diritto privato dell'età augustea¹.

Ma il motivo per cui si è scelta come insegna della nuova pubblicazione periodica la figura di Marco Antistio Labeone non è stato, si creda, quello di prefissare orgogliosamente un alto livello alla rassegna, e nemmeno quello di emulare, o comunque di riprendere e continuare l'opera egregia del Pernice. È stato un motivo, semplicemente, connesso ad una precisa e modesta indicazione locale. Labeone fu (a molti sfugge) un « meridionale ». Non solo, rispetto all'*urbs Roma*, dal punto di vista geografico. Ma anche (è probabile) rispetto alla giurisprudenza dei tempi suoi, da un punto di vista, a dir così, esistenziale.

Fu in questo nostro Sud dell'Italia (era Sud già da allora) che Labeone forse studiò e forse ogni anno amò ritornare, per la durata media di un semestre, « *ut . . . conscribendis libris operam daret* »². Ma vi è

* Rielaborazione del Redazionale di *Labeo* 1 (1955) 5 s. e dell'articolo apparso *ivi*, con lo stesso titolo di questo, a p. 49 s.

¹ A. PERNICE, *M. Antistius Labeo. Das römische Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit* 1 (1873). Per un quadro bibliografico aggiornato: R. A. BAUMAN, *Lawyers and Politics in the Early Roman Empire* (1989) 25 ss. Sempre valida, nel suo complesso, la palingenesi labeoniana di F. P. BREMER, *Jurisprudentiae antebadianae quae supersunt* 2.1 (1898) 9 ss. Ivi anche, 281 ss., la palingenesi di Capitone (in ordine al quale v. anche: W. STRZELECKI, *C. Atei Capitonis fragmenta* [1967]).

² Pomp. *sing. enchir.* D. 1.2.2.47: *Post hunc (i. e. Tiberonem) maxime auctoritatis fuerunt Ateius Capito, qui Ofilium secutus est, et Antistius Labeo, qui omnes hos audivit, institutus est autem a Trebatio. ex his Ateius consul fuit: Labeo noluit, cum offerretur ei ab Augusto consulatus, quo suffectus fieret, honorem suscipere, sed plurimum studii operam dedit: et totum annum ita diviserat, ut Romae sex*

di piú. Nell'antico Labeone noi del gruppo di studio napoletano abbiamo osato ravvisare, e senza forse, alcune intime caratteristiche, almeno a nostro avviso, del giurista e dell'uomo di studi meridionale, in particolare del « napoletano » nell'Italia di oggi³.

In lui lo stesso amore, ma, ad un tempo, la stessa riluttanza per quella Roma (qui intesa come il centro-nord della penisola), cui mille richiami, e non soltanto di affari, continuamente lo traggono, ma da cui, sempre che gli sia possibile, egli secede, per ritornare al clima spesso variabile, ma sempre ed invariabilmente mite, di queste nostre inesplorate regioni.

In lui la stessa spontanea disposizione all'inquadramento della vita quotidiana negli schemi della logica e del diritto, quindi alle professioni ed agli impieghi cosí detti « legali », ma, ad un tempo, lo stesso ritegno dalle parole rotonde o dure e lo stesso trasporto verso l'uscita estrosa e la battuta vivace, comunque mai (o quasi) sarcastica e offensiva. In lui la stessa apertura dello spirito ad ogni nuovo sviluppo, ma, ad un tempo, la stessa remora di un saldo tradizionalismo di costumi e la stessa prudente avvedutezza nel compiere, l'un dopo l'altro, i ragionevoli passi in avanti.

E finalmente, in lui, lo stesso culto per la libert , ma quella vera: quella che, al di fuori di ogni fede religiosa e politica, si traduce nella tolleranza per le altrui opinioni, nella difesa non caparbia delle opinioni

mensibus cum studiosis esset, sex mensibus secederet et conscribendis libris operam daret. itaque reliquit quadringenta volumina, ex quibus plurima inter manus versantur... La frase finale di questo passo (relativo anche a Capitone)   trascritta, data la sua importanza, *infra* n. 5, nel testo.

³ Sulla « meridionalit  » italiana nelle sue varie specie locali, e in particolare sulla « napoletanit  », esiste una letteratura sterminata, spesso giustamente o ingiustamente impietosa, che   assolutamente impossibile, in questa sede, cercar di ridurre ad un numero di opere e di riferimenti che non sia troppo lungo e, nel contempo, troppo scarno. La tendenza pi  diffusa, come per le meridionalit  di altre nazioni civili,   quella falsificante della tipizzazione, spesso purtroppo basata su analisi di estrema superficialit : analisi che, per il Mezzogiorno d'Italia, hanno le loro radici in opere famose del « grand tour » compiuto da illustri transalpini di due o tre secoli fa nel paese « wo die Zitronen bluh'n ». Naturalmente, sono consapevoli del fatto che le « caratteristiche » del meridionale italiano (anzi del napoletano) odierno, quali vengono presentate in questo articolo, sono anch'esse frutto di un processo di tipizzazione. Appunto perci  avverto *in limine* che esse sono espressione di un punto di vista del tutto soggettivo, mio e dei miei amici del gruppo di studio napoletano: punto di vista, peraltro, basato su un'esperienza « *ab intrinseco* » piuttosto lunga e, aggiungo, sofferta.

proprie e sopra tutto nella capacità (che è tutt'altro, si badi, dall'epicureismo) di sottrarsi, sia pure talvolta con sforzo, al richiamo delle proprie ambizioni ed ai servilismi spirituali che quel richiamo comporta.

Se, e quanto e come la rassegna napoletana intestata a *Labeo* abbia corrisposto, in quaranta anni di vita, alla sua ispirazione iniziale, non è cosa che proprio io possa, e che comunque proprio io voglia dire. Lasciamo *Labeo* alla sua piccola storia e vediamo piuttosto, nelle brevi note che seguono, l'estensione ed i limiti di verità di una configurazione (d'accordo, eminentemente allusiva) di Labeone quale « giurista meridionale ».

2. — Poco o nulla vi è da aggiungere a quanto ormai universalmente si sa o si ammette circa il dato « geografico » della nazionalità del nostro⁴.

Labeone, Marco Antistio⁵, figlio di un altro giureconsulto, Pacuvio Antistio Labeone⁶, fu originario, se non nativo, della comunità sannitica dei *Ligures Baebiani* o degli immediati dintorni⁷, ove fu presumibilmente proprietario e comunque consueto abitatore di un fondo denominato Gelliano o Galliano⁸. Prese a moglie una sannita Nerazia⁹,

⁴ Per tutti: W. KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen* (1952) 28, 32 ss., 115 ss.

⁵ Cfr. tuttavia ps. Acro, in *Horat. serm.* 1.3.82, che parla di *Martius Antistius*.

⁶ KUNKEL (nt. 4) 32 ss.; M. BRETONE, *Labeone e la cultura augustea*, in *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*² (1982) 129 nt. 2.

⁷ Sulla storia di *Ligures Baebiani*: KUNKEL (nt. 4) 34 nt. 72.

⁸ Cfr. Gell. 13.12.4. Sull'emendazione di *Gellianum* in *Gallianum*, da ultimo: BRETONE (nt. 6) 131 nt. 6.

⁹ Cfr. D. 34.2.32.6 (Paul. 1 *ad Vitell.*): *Labeo testamento suo Neratiae uxori nominatim legavit « vestem mundum muliebrem omnem ornamentaque muliebria omnia lanam linum purpura versicoloria facta infectaque omnia » et cetera. sed non mutat substantiam rerum non necessaria verborum multiplicatio, quia Labeo testamento lanam ac deinde versicoloria scripsit [quasi desit lana tincta lana esse] detractoque verbo 'versicolorio' nihilo minus etiam versicoloria debebuntur [, si non appareat aliam defuncti voluntatem fuisse].* Sull'interpolazione finale: G. DONATUTI, *Dal regime dei « verba » al regime della « voluntas »* (1925), in *St. di dir. rom.* (1976) 238. L'interpolazione di « quasi — esse » (ove appare anche un *desit* per *desierit*) è proposta da me: « versicoloria » non si riferisce soltanto alle stoffe di lana, ma anche a quelle di lino. Vi è ancora da aggiungere che all'attestazione di Paolo (peraltro da ritenersi sino ad un certo punto sicura, sia per il riferimento ad una disposizione testamentaria di due secoli prima, sia, in particolare, per l'attribuzione proprio a Labeone di un linguaggio giuridico non ben misurato) taluni autori moderni (per

ch'era antenata del giureconsulto Nerazio Prisco e originaria della vicina Saepinum¹⁰. A sua volta C. Trebazio Testa, di cui era stato allievo¹¹, proveniva da un altro centro sannita, la città di Velia in Lucania¹².

Meno sicuro è se Labeone si sia formato, come giurista, esclusivamente o prevalentemente a Roma-città, insomma nelle adiacenze del Foro. Vero è che Pomponio asserisce che egli fu *auditor* quanto meno di Cascellio e di Tuberone¹³, ma io riterrei che la frequenza di questi ed eventualmente di altri giureconsulti sia avvenuta a titolo saltuario, e che Labeone difficilmente si sia intrattenuto da giovane nell'Urbe, anziché nei suoi luoghi di origine, dal momento che in quei tempi Pacuvio Labeone, suo padre, avendo fatto parte della congiura anticesariana, era impegnato nella guerra civile, in cui trovò la morte¹⁴, e che per qualche po' di anni dopo Filippi l'aria di Roma non dovette essere facilmente respirabile per le famiglie dei cesaricidi¹⁵. Se si tiene presente che egli morì non prima del 10 d. C.¹⁶ e non dopo il 22, anno della morte di Capitone¹⁷, e se da quelle date si risale indietro per una settantina d'anni, si trova che la nascita di Labeone avvenne tra il 60 e il 50 a. C. all'incirca¹⁸: il che implica, appunto, che nel periodo 44-40 a. C., se non anche più in là del 40, il giovane giurista si tenne a riguardosa distanza dai Cesariani. Il trasferimento o il ritrasferimento a Roma-città, sia per avviarsi un inizio di carriera magistratuale e sia per intrattener-

esempio: BREMER [nt. 1] 2.1.13) non esitano a ricollegare la notizia di I. 2.25 circa i *codicilli* fatti da Laebone: il che è veramente azzardato, parlandosi qui solo di un *testamentum*, ed è comunque da escludere per i motivi indicati *infra*.

¹⁰ KUNKEL (nt. 4) 145. Sui Nerazi e sui loro collegamenti con *Ligures Baebiani*, da ultimo: V. SCARANO USSANI, *Empiria e dogmi. La scuola proculiana fra Nerva e Adriano* (1989) 21 ss., con bibliografia.

¹¹ Cfr. il citato (nt. 2) D. 1.2.2.47.

¹² KUNKEL (nt. 4) 28. Su Trebazio, da ultimo: M. D'ORTA, *La giurisprudenza tra Repubblica e Principato. Primi studi su C. Trebazio Testa* (1990), con bibliografia.

¹³ Cfr. il citato (nt. 2) D. 1.2.2.47 in relazione al paragrafo precedente. Al proposito: P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Litteratur des römischen Rechts*² (1912) 155 nt. 8.

¹⁴ BRETONE (nt. 6).

¹⁵ Da ultimo: K. CHRIST, *Krise und Untergang der römischen Republik*² (1993) 437 ss.

¹⁶ KUNKEL (nt. 4) 114.

¹⁷ Lo si desume dal fatto che di lui già morto scriveva Capitone, morto a sua volta nel 22 (cfr. Tac. *ann.* 3.75), nella lettera riportata da Gellio, di cui *infra* n. 4.

¹⁸ È ovvio che il calcolo è reso ancora più approssimativo dal noto errore di Dionigi il piccolo nella identificazione degli anni *ante Christum*.

visi « *cum studiosis* », fu insomma operato da Labeone, a mio avviso, in età non piú molto giovanile.

Ciò posto, il vero maestro di Labeone, colui che lo istruí e lo educò in tutto e per tutto, fu essenzialmente Trebazio¹⁹, il quale era già stato amico di Cesare ed era passato ad essere amico e consigliere ascoltattissimo di Ottaviano²⁰. Probabile è che Trebazio, sempre piú occupato nella vita pubblica, abbia talvolta assunto il suo allievo e amico a proprio collaboratore nell'attività di consulente: del che fornisce persuasivo indizio, tra gli altri, un caso pratico relativo ad una partita di vino di Sorrento²¹. Possibile è che l'influenza di Trebazio abbia contemporaneamente spinto Labeone a non sottrarsi ad un inizio di carriera pubblica ed abbia indotto Augusto a cercare di propiziarsi lo stesso Labeone, almeno fino a quando questi non decise di tagliar corto, dopo il 18 a. C.²², con le faccende e le ambizioni di stato.

Probabile, possibile, intuibile. Piú di tanto non posso e non voglio qui sostenere.

3. — Fermiamoci ora sul pensiero del nostro e sulle sue caratteristiche di « meridionalità ».

Mai mi indurrò, per nessuna ragione, a scendere in quella « fossa dei leoni » in cui si aggirano certi contemporanei estimatori di Labeone, delle sue tecniche argomentative, delle sue squisitezze grammaticali, delle sue sottilissime logiche e via esaltando, e forse un pochino pro-

¹⁹ Cfr D. 1.2.2.47 cit. (nt. 2): « *institutus est autem a Trebatio* ».

²⁰ D'ORTA (nt. 12) *passim* e 114 ss. Merita rilievo a questo proposito, la cura di cui Labeone dette prova, riferendo (e « generalizzando ») un famoso responso di Trebazio (forse reso ad Augusto) circa una donazione intervenuta « *inter Terentiam et Maccenatem* »: cfr. Iavol. 6 *post. Lab.* D. 24.1.64. Sul punto, da ultimo: A. GUARINO, *Mecenate e Terenzia*, in *Labeo* 38 (1992) 137 ss.

²¹ D. 33.6.16 pr. (Iavol. 3 *post. Lab.*): *Qui vinum Surrentinum in urnalibus habebat diffusum, is tibi « vinum » legaverat « in amphoris omne ». illud quoque vinum quod in urnalibus fuisset legatum esse Labeo et Trebatius responderunt*. Il quesito, palesemente relativo ad un unico *casus* (se dovessero intendersi equivalenti nel significato le *amphorae* agli *urnalia*, la cui capacità era peraltro quella di una mezza anfora), fu risolto congiuntamente da Trebazio e da Labeone. Il nome di quest'ultimo precede, nel testo di Giavoleno, quello del piú vecchio Trebazio perché Giavoleno faceva capo ad un racconto di Labeone.

²² Secondo Suet. *Aug.* 54 e Cass. Dio 54.15.7, nel 18 a. C. Labeone fece parte di una commissione per la revisione dei ruoli senatori: *infra* n. 4.

rompendo²³. Temo che nessun angelo sarebbe inviato dall'Onnipotente, come avvenne per il profeta Daniele, a chiudere le bocche di quelle fiere personalità scientifiche di fronte alle sciocchezze che inevitabilmente direi²⁴.

Tenendomi prudentemente lontano dagli orli insidiosi della fossa, le cose che qui mi permetterò di segnalare, ai fini della illustrazione del mio punto di vista, sono tre.

Primo. Labeone ebbe un certo gusto della battuta faceta, ma lo ebbe a sostegno di tesi giuridiche assolutamente serie.

Secondo. Labeone, se non amò il regime augusteo, tuttavia non vi si ribellò in modo aperto e deciso, anzi in certo modo finì per rassegnarvisi, allontanandosi dai suoi aspetti e dalle sue lusinghe e concentrandosi perciò nello studio del diritto privato.

Terzo. In materia di diritto privato Labeone fu tutt'altro che un oscuro conservatore, ma fu all'occasione un ardito creatore (pur se non scioccamente temerario) di idee e soluzioni nuove, che raccolsero molto successo sia tra i contemporanei sia tra i posteri.

4. — Abbastanza facile, per cominciare, è l'individuazione della bonaria ironia che sottende la risposta data da Labeone al quesito se fosse ammissibile l'*actio redhibitoria* a favore di chi avesse comprato uno schiavo e si fosse poi accorto che lo stesso era quasi totalmente sdentato²⁵.

Gell. 4.2.12: *Eum vero, cui dens deesset, Servius redhiberi posse respondit, Labeo in causa esse redhibendi negavit: nam et magna (inquit) pars dente aliquo carent, neque eo magis plerique homines morbosus sunt, et absurdum admodum est dicere non sanos nasci homines, quoniam cum infantibus non simul dentes gignuntur.*

L'editto degli edili curuli, a garanzia della onestà delle contrattazioni di vendita, esigeva che gli offerenti precisassero, tra l'altro, « *quid*

²³ Le citazioni del BAUMAN (nt. 2) 25 ss. non si estendono sino alla configurazione del fenomeno dei « labeoniani » (fenomeno analogo a quello dei « dantisti », dei « manzoniani », dei « proustiani » ecc.), in ordine al quale R. ORESTANO ha parlato recentemente di « romanzo di Labeone », in *Introduzione allo studio del diritto romano*³ (1987) 513 nt. 31.

²⁴ Vecchio Testamento, Daniele 6.16.24.

²⁵ Il compratore, sia detto « *per incidens* », non era stato particolarmente accorto. Aveva acquistato lo schiavo « a bocca chiusa », fidandosi delle apparenze, oltre che delle assicurazioni generiche fatte dal venditore nel cartello di vendita (*titulus*) circa la piena integrità di lui. Nel mercato degli animali (cui gli schiavi erano equiparati) aprir loro la bocca e guardar bene dentro era (ed è tuttora) una precauzione usuale.

morbi vitiiue cuique (mancipio) sit », promettendo la redibizione, a richiesta del compratore e non oltre un certo tempo dalla vendita, se un *morbis vitiumve* non preindicato venisse alla luce²⁶. Delle molte divergenze che ovviamente insorsero circa il carattere determinante del *morbis vitiumve* e circa la differenza tra *morbis* (malattia) e *vitium* (difetto fisico o psichico) Gellio si compiace di riportarne qualcuna²⁷ e tra esse quella tra Servio, il quale non dubitava che la mancanza non preavvertita di qualche dente²⁸ fosse un *vitium* redibitorio, e il nostro Labeone, che parlava di *morbis* (non di *vitium*) e che non soltanto escludeva nel caso specifico il *morbis*, ma addirittura utilizzava come supporto l'argomento svolto nel periodo « *et absurdum—fin.* ».

Ora, io non contesto, anzi sottolineo, che queste parole fanno di faceto e che esse, prese alla lettera, avviano alla conclusione che uno schiavo risultante anche del tutto sdentato non sia per ciò redimibile. Ma leggiamo quanto riporta poco prima Gell. 4.2.3-5²⁹. Vi troviamo che, secondo la testimonianza di Celio Sabino, Labeone ravvisava nel *morbis* la innaturale condizione di un corpo umano, che ne diminuisce in tutto o in parte le funzioni, e sosteneva che chi ha un *morbis* ha anche inevitabilmente un *vitium*, in ordine al quale è però da vedersi caso per caso se e quanto sia determinante, cioè se sia tale da aprire il varco all'*actio redhibitoria* oppure soltanto all'*actio quanti minoris*. Ragionamento, per vero, piuttosto contorto, che lascio ai « labeoniani »

²⁶ Per il testo edittale: LENEL, *EP.* § 293, spec. p. 555. Da notare è che Gell. 4.2.1 attribuisce all'editto lo stesso contenuto, ma in una redazione diversa: *In edicto aedilium curulium, qua parte de mancipiis vendundis cautum est, scriptum sic fuit: «Titulus servorum singulorum scriptus sit curato ita, ut intellegi recte possit, quid morbi vitiiue cuique sit, quis fugitivus errove sit noxae solutus non sit».*

²⁷ Gell. 4.2 si divide in 15 paragrafi.

²⁸ Il « *dens* » di Servio non è da intendere, a lume di buon senso, come un dente solo. Che si tratti di « qualche dente » lo fa intravedere (anche se non lo dice per esplicito) il discorso di Labeone.

²⁹ Gell. 4.2.3-5: *Caelius Sabinus in libro, quem de edicto aedilium curulium composuit, Labeonem refert, quid esset « morbus », hisce verbis definisse: « morbus est habitus cuiusque corporis contra naturam, qui usum eius facit deteriore ». Sed « morbus », alias in toto corpore accidere dicit, alias in parte corporis. totius corporis morbum esse, veluti sit pthisis aut febris, partis autem, veluti sit caecitas aut pedis debilitas. « Balbus autem », inquit, « et atypus vitiosi magis quam morbosi sunt, et equus mordax aut calcitro vitiosus non morbosus est. sed cui morbus est, idem etiam vitiosus est. neque id tamen contra fit; potest enim qui vitiosus est non morbosus esse. quamobrem, cum de homine morbosus agetur, aeque », inquit, « ita dicetur: quanto ob id vitium minoris erit ».*

più distinti di elogiare come a me non riesce; ma ragionamento che riflette un'opinione molto diffusa ai tempi di Roma, e per molti secoli in quelli successivi, prima che si formasse la scienza della stomatologia. La caduta dei denti non è una malattia e i cavadenti non sono dei medici, sia pur specialisti³⁰: sí che uno schiavo privo di qualche dente non si può definire *morbosus* (così come non si può qualificare ammalato chi sia affetto da balbuzie o da difetti di pronuncia) e per ammettere la redibizione (in luogo di una eventuale riduzione di prezzo) bisogna andare con i piedi di piombo, cioè provare che la deficienza è grave.

Alla luce di questi chiarimenti, la uscita finale sui neonati che sono sanissimi, pur essendo privi di denti è certamente una battuta, ma è una tipica battuta meridionale non esplicitata a titolo gratuito e giocoso, bensì esternata « pour cause ».

5. — Altrettanto « pour cause », allo scopo cioè di dare evidenza alla opportunità di una importante innovazione, quella costituita dall'*actio iniuriarum aestimatoria*, Labeone ha tirato fuori dalla sua memoria (o dalla sua fantasia?) il raccontino scherzoso di Lucio Verazio e degli schiaffi che andava propinando in giro per Roma³¹.

Su questo famosissimo aneddoto io qui mi fermo, avendone già parlato, quel tanto che a me pare che basti, in altro luogo, nel quale (mi limito a questo) credo di avere forse finalmente individuato il senso sottile del verbo « *depalmare* » usato da Labeone per designare gli schiaffi di Verazio, che erano poi, in realtà, solo buffetti dimostrativi³². La sola cosa che qui mi pare opportuno di aggiungere è che piuttosto fuori strada sono, a mio avviso, coloro che hanno immaginato, al proposito, un trasporto particolare di Labeone per le antichità, ed in particolare per le espressioni antiche³³. L'« *esprit de finesse* » del grande

³⁰ Sul tema, vastissimo e molto discusso, della scienza medica mi limito a citare: H. M. KÖLBING, *Arzt und Patient in der antiken Welt* (1977) *passim* e spec. 207 ss., con bibliografia.

³¹ Gell. 20.1.13: *Labeo quoque vester in libris, quos ad duodecim tabulas conscripsit, ... inquit: « Lucius Veratius fuit egregie homo improbus atque immani vecordia, is pro delectamento habebat os hominis liberi manus suae palma verberare. eum servus sequebatur, ferens crumenam plenam assium; ut quemque depalmaverat, numerari statim secundum duodecim tabulas quinque et viginti asses iubebat. propterea ... praetores post hanc (legem) abolescere et relinqui censuerunt (rell.) ».*

³² A. GUARINO, « *Ineptiae iuris Romani* »: X. 1. Labeone e gli schiaffi, in *Labeo* 38 (1992) 314 ss.

³³ In particolare: BRETONE, *Gli schiaffi di Lucio Verazio*, in *Tecniche* (nt. 6) 185 ss.

giurista non mi pare che, almeno in questa occasione, sia stato finalmente penetrato.

Certo, di una forte predilezione per le istituzioni antiche da parte di Labeone parla esplicitamente Ateio Capitone, in una lettera relativa a lui ormai defunto³⁴, che è in parte trascritta in un passo di Gellio. Ma leggiamola bene, questa lettera, prima di decidere se accodarci in tutto e per tutto a certi pur autorevoli autori.

Gell. 13.12.1-4: *In quadam epistula Atei Capitonis scriptum legimus Labeonem Antistium legum atque morum populi Romani iurisque civilis doctum adprime fuisse. « Sed agitabat », inquit, « hominem libertas quaedam nimia atque vecors usque eo, ut divo Augusto iam principe et rempublicam obtinente ratum tamen pensumque nihil haberet, nisi quod iussum sanctumque esse in Romanis antiquitatibus legisset ». Ac deinde narrat, quid idem Labeo per viatorem a tribunis plebis vocatus responderit. « Cum a muliere », inquit, « quadam tribuni plebis adversus eum aditi (in) [Gellianum] (Gallianum)³⁵ ad eum misissent ut veniret et mulieri responderet, iussit eum, qui missus erat, redire et tribunis dicere ius eos non habere neque se neque alium quemquam vocandi, quoniam moribus maiorum tribuni plebis prensionem haberent, vocationem non haberent; posse igitur eos venire et prendi se iubere, sed vocandi absentem ius non habere ».*

Anche se non nel modo radicale che sarà poi illustrato da Tacito³⁶, la divergenza tra Capitone e Labeone in ordine al regime augusteo risulta, dalle parole di Capitone, chiarissima. Mentre per Capitone, giunti ad un certo momento (mettiamo il 23 a. C.), ormai il « principato » di Augusto era cosa (piacesse o non piacesse) del tutto scontata, per Labeone no: ogni occasione gli tornava buona per mettere in discussione le novità del principato augusteo e per schierarsi a favore delle istituzioni tradizionali repubblicane. Tuttavia, a parte ciò che dirò tra poco circa le « *antiquitates* » da lui predilette³⁷, gli atteggiamenti di Labeone non derivavano tanto dalla sua indubbia insofferenza dell'azione politica di Augusto, quanto si collegavano, almeno secondo Capitone, ad un dato caratteriale situato, per così dire, « a monte ». Almeno sul piano politico e del connesso diritto pubblico, Antistio Labeone era un vero e proprio

³⁴ « *Agitabat* ».

³⁵ *Retro* nt. 8. Forse il guasto ha coinvolto tre parole: « *in Gallianum viatorem* ».

³⁶ Cfr. Tac. *ann.* 3.75.1: *Labeo incorrupta libertate et ob id fama celebratior, Capitonis obsequium dominantibus magis probabatur.*

³⁷ *Infra* n. 5.

« bastian contrario », informato ad una « *libertas quaedam nimia et vecors* » (ad uno spirito di indipendenza eccessivo e smodato³⁸).

Orbene, è allo « spirito di contraddizione » caratteristico in generale di Labeone, e non specificamente alla sua avversione per Augusto, che si riconnette, a mio modo di intendere, l'episodio del suo rifiuto di obbedire ad una convocazione dei tribuni della plebe.

Proprio da Gellio³⁹ apprendiamo che già Varrone aveva contestato il *ius vocandi* dei tribuni: punto sul quale, per brevità, non mi soffermo. Che Labeone abbia fatto lo stesso può ben essere criticato sul piano pratico, come appunto fa Gellio⁴⁰, ma è puro esercizio di acrobazia argomentativa supporre che anche in questo caso il comportamento di lui sia stato dettato dalla contestazione indiretta della *tribunicia potestas* di Augusto⁴¹, anziché da uno scatto del suo temperamento reattivo: scatto, oltre tutto, giustificato dalla rozza pretesa di farlo muovere dal lontano suo fondo Galliano e di farlo subito andare sino al Foro di Roma per difendersi da imprecisate accuse di una imprecisata signora⁴². Ad un avversario di Augusto e della sua *tribunicia potestas*, offensivamente limitativa del potere degli ordinari *tribuni plebis*, non vedo proprio come si addica una interpretazione ulteriormente riduttiva del campo di attribuzioni di quell'istituto, ch'era gloria delle tradizioni repubblicane. E ancor meno l'allusione alla *tribunicia potestas* mi pare spiegabile, in termini di realismo, in un'epoca nella quale il principe aveva ben altri poteri per chiamare in sua presenza, e farvelo accompagnare (se del caso) con la forza, un qualunque privato cittadino.

³⁸ BREYER (nt. 2) 137 ss., traduce « un senso folle e smisurato della libertà » e coglie l'occasione per considerazioni non so quanto pertinenti, anche se molto dotte, intese a dimostrare che, tutto sommato, la *libertas* di Labeone, pur vista in senso negativo da Capitone, era comunque *libertas*, la quale si nutreva di *antiquitas*. Francamente direi che nella lettera di Capitone « *libertas* » significhi puramente licenza, sfrenatezza, mancanza di autocontrollo.

³⁹ Cfr. Gell. 4.12.5-6.

⁴⁰ Gell. 4.12.7-9. *Huius ego iuris, quod M. Varro tradit, Labeonem arbitror, vana tunc fiducia, cum privatus esset, vocatum a tribunis non isset. quae, malum, autem ratio fuit vocantibus nolle obsequi quos confiteare ius habere prendendi? nam qui iure prendi potest et in vincula duci potest.* Se anche tale modo di ragionare è giusto, sta in fatto che i *tribuni* (o uno di loro) si sarebbero dovuti scomodare sino al fondo Galliano per mettere ai ferri Labeone, e sta in fatto che, almeno secondo la lettera di Capitone, essi tutto ciò non fecero e non si sentirono di farlo.

⁴¹ BREYER (nt. 2) 133 ss.; D. NÖRR, *Zum Traditionalismus der römischen Juristen*, in *Fs. Flume* (1978) 164 s.

⁴² Il che si dice, ovviamente, nei limiti dell'ipotesi che il fondo Galliano fosse veramente sito in quel di *Ligures Baebiani*.

In conclusione (e versando oggi un qualche po' di acqua fredda sul fuoco di esagerati entusiasmi del passato), non direi proprio che M. Antistio Labeone abbia mai esternato i suoi sentimenti nei confronti di Augusto e del regime di governo augusteo in decisa ed aperta ripulsa. Il fatto che egli abbia fatto per qualche anno carriera politica, valendosi a questo fine dell'inevitabile appoggio di Ottaviano, è in contrasto con questa deduzione di Tacito tanto diffusamente accolta tra gli studiosi moderni⁴³. A lui si attaglia piuttosto il giudizio del tardo Porfirione, là dove parla di una sua opposizione manifestata, nelle parole e nei fatti, « *contumaciter* »⁴⁴.

Vi è solo un episodio che può contrastare questa mia conclusione. Secondo Svetonio⁴⁵, Labeone accettò, sí, di far parte della commissione incaricata della *lectio senatus* del 18 a.C.⁴⁶, ma dette il voto all'antico triumviro Lepido, già nemico di Augusto e tuttora versante in esilio, anzi fece di piú: « *interrogatus . . . ab eo an essent alii digniores, suum quemque iudicium habere respondit* ». Bisogna tenere peraltro presente che la risposta si inquadra in un contesto dedicato da Svetonio a magnificare la tolleranza di Augusto⁴⁷ e che Dione Cassio espone i fatti un po' diversamente da Svetonio. Labeone si sarebbe giustificato con Augusto, chiedendogli perché mai non avesse cominciato egli stesso col rimuovere Lepido dalla carica di *pontifex maximus*⁴⁸.

6. — Se le cose stavano cosí, io mi domando: è proprio vero che Labeone avesse una spiccata predilezione per gli antichi istituti anche come giurista? In altri termini: il giudizio di Capitone su Labeone (entro gli stretti limiti in cui può essere ritenuto imparziale) si riferiva a quest'ultimo anche in quanto studioso di diritto e giureconsulto, o si limitava invece alle sue vedute politiche ed al suo carattere alquanto bisbetico?

⁴³ *Retro* nt. 36.

⁴⁴ *Ad Horat. serm.* 1.3.82: . . . *memor libertatis, in qua natus erat, multa contumaciter adversus Caesarem dixisse et fecisse dicitur.*

⁴⁵ *Suet. Aug.* 54.

⁴⁶ *Retro* nt. 22.

⁴⁷ Il racconto di Svetonio viene chiuso pertanto con queste parole: *Nec ideo libertas aut contumacia fraudi cuiquam fuit.*

⁴⁸ *Cass. Dio* 54.15.7: οὕτω μὲν δὴ τὸν Λέπιδον μετεχειρίζετο, καὶ ἐπειδὴ γε Ἄντιστιος Λαβεῶν ἐς τοὺς βουλευσοντας αὐτὸν, ὅτε ἡ διαγνώμη ἐκείνη ἐγγίγνετο, ἐσεγράψατο, πρῶτον μὲν ἐπιωρκηθέναι τε αὐτὸν ἔφη καὶ τιμηρῆσεσθαι ἠπέλησεν, ἔπειτα δὲ εἰπόντος αὐτοῦ « καὶ τί δεινὸν πεποίηκα κατασχῶν ἐν τῷ συνεδρίῳ ἄνδρα ὃν οὐ ἀρχιέρεων ἔτι καὶ νῦν περιορᾶς ὄντα ».

La mia risposta è nettamente nel secondo senso. Per Labeone, « *uti iuris consultus* », non valgono le parole di Capitone nella sua lettera. Vale soltanto quanto emerge da:

Pomp. *sing. enchir.* D. 1.2.2.47: ... *hi duo primum veluti diversas sectas fecerunt: nam Ateius Capito in his, quae ei tradita fuerant, perseverabat; Labeo ingenii qualitate et fiducia doctrinae, qui et ceteris operis sapientiae operam dederat, plurima innovare instituit*⁴⁹.

La letteratura suscitata da questo passo pomponiano è notoriamente vastissima e si concentra particolarmente su tre punti: la « *perseverantia* » di Ateio Capitone in « *quae ei tradita fuerant* »; la « *ingenii qualitas* » e la « *fiducia doctrinae* » caratterizzante Antistio Labeone; il « *plurima innovare instituit* » dello stesso Labeone⁵⁰.

A me qui interessa rilevare, quanto a Capitone, che la sua *perseverantia*, cioè il suo tradizionalismo (o meglio, la sua astensione da visioni innovative) si riferisce chiaramente al solo *ius privatum*, o più in generale al *ius* intorno a cui i giuristi erano solitamente interrogati dai privati, per le loro faccende e controversie personali. E invero, prescindendo dal fatto che a ritenere ciò porta la contrapposizione (una contrapposizione tanto netta da dar luogo a due sorte di *sectae*) di Capitone alla vivacità creativa di Labeone, non si può certo qualificare Capitone come un tradizionalista sul piano politico e giuspubblicistico, visto che egli aveva, per sua stessa ammissione, tanto pienamente accettate le novità del principato augusteo⁵¹.

Se questo è il delimitato angolo visuale sotto cui Pomponio esamina e qualifica Capitone, l'angolo visuale relativo a Labeone non può essere che lo stesso. Pomponio non allude cioè al suo amore per le *antiquitates* della politica e del connesso *ius publicum*, ma si riferisce alla sua tendenza a discettare di diritto privato (di quello che era, se posso osare l'accostamento, il « *Common Law* » dei Romani), facendosi forte della sua spiccata *qualitas ingenii* e della sua *fiducia* in una *doctrina*, in un ricco bagaglio di cognizioni e di connesse capacità argomentative, che egli aveva sperimentato anche al di fuori del campo strettamente giuridico⁵².

⁴⁹ Per la parte iniziale del frammento: *retro* nt. 2.

⁵⁰ Da ultimo, con riferimento a propri ed altrui scritti precedenti: D. NÖRR, « *Innovare* », in *Index* 22 (1994) 61 ss.

⁵¹ Cfr. Gell. 13.12.1-4, riportato *retro* n. 5.

⁵² Sulla *doctrina* di Labeone, secondo Pomponio, vaste e sottili (troppo sottili) considerazioni in BRETONNE (nt. 6) 236 ss., 360 s. V. anche i citati da NÖRR (nt. 50)

Conseguenza: Labeone fu, in relazione a molteplici istituti del diritto privato, un « innovatore » nel senso pieno del termine⁵³. Come, del resto, stanno a dimostrare, a distanza di duemila anni, molteplici e rilevanti e notissimi esempi⁵⁴.

7. — Eppure, vi è una certa giusromanistica contemporanea che a questa imperiosa conseguenza si rifiuta, non so perché, di pervenire.

Posso capire la brillantissima uscita di un grande filologo come Concetto Marchesi, il quale cercò di conciliare l'amore sviscerato per le *antiquitates* di Labeone in Gellio col testo di Pomponio, lanciando la supposizione di un Pomponio che usi « *innovo* » nel senso di riportare a nuovo, di rinnovare, di restaurare alcunché di antico⁵⁵: ipotesi, peraltro, che è stata già da parecchio tempo battuta in breccia da G. Grosso⁵⁶, cui ho aderito io stesso in un corso di lezioni del 1944⁵⁷. La congettura estrosa del Marchesi posso capirla, ma mi sia consentito di dire con franchezza che davvero non riesco ad intendere la consistenza dell'ipotesi conciliativa, anzi direi conciliante, avanzata recentemente da uno studioso della levatura di D. Nörr⁵⁸, là dove sostiene (meglio tradurre alla lettera le sue parole) che l'« *innovare* » di Pomponio ha un « Doppelsinn »: non significa soltanto, riferito a Labeone, introdurre delle « novità » in senso assoluto, ma significa anche « rinnovare », portare a nuovo l'antico⁵⁹.

L'interpretazione del Nörr, preciso, non è affatto infondata: è ov-

nt. 20. Io sono di quelli (molti o pochi, non so) che, francamente, non apprezzano la serietà di certe riflessioni circa il preteso significato profondo delle parole usate dal Pomponio del *liber singularis enchiridii*, almeno per come è riportato in D. 1.2.2. Lo storico deve analizzare attentamente tutto, questo è fuori discussione, ma egli non è vero storico, almeno secondo me, se non si rende conto del diverso valore dei dati che sottopone ad esame.

⁵³ Pomp.: « *qui et ceteris operis sapientiae operam dederat* ».

⁵⁴ Uno per tutti, il contributo dato alla dottrina dei *nova negotia*, per il che v. A. GUARINO, *Dir. priv. romano*⁹ (1992) n. 71.5.1, con bibliografia.

⁵⁵ C. MARCHESI, *Storia della letteratura latina* 2² (1930) 50 ss., spec. 52.

⁵⁶ G. GROSSO, *Divagazioni su Labeone*, in *Atti Acc. Torino* 78 (1943-44) 4 ss.

⁵⁷ A. GUARINO, *Profilo storico delle fonti del diritto romano*² (1944) 6.

⁵⁸ Il NÖRR (nt. 50) ha preso cognizione della ipotesi del Marchesi e delle ragioni dei suoi contraddittori solo dopo la chiusura del suo manoscritto: cfr. nt. 32. Ciò forse spiega una qualche (sopravvenuta?) esitanza nel suo ragionamento.

⁵⁹ NÖRR (nt. 50) specialm. 65: « Die Wiederaufnahme des Alten ist eine Innovation » ... « Man kann diese Hypothese so formulieren: dass 'innovare' nicht nur 'neuern', sondern auch 'erneuern' bedeutet ».

via. Perché è ovvio che il nuovo non sia sempre integralmente nuovo, perché è ovvio che il nuovo prende il più delle volte il posto dell'antico e perché è ovvio che in tal caso l'antico, per quel che ancora può servire, sia utilizzato nella creazione del nuovo⁶⁰. Ma, a parte il fatto che il « *plurima innovare instituit* » significa per Pomponio che Labeone alcun poche o pochissime cose non le « *innovavit* » e che dunque, almeno per lui « *innovo* » ha il senso generico di essere e di manifestarsi originale nei confronti di Capitone e degli altri giuristi contemporanei⁶¹, quali furono i recuperi dell'antico che (lo abbia o non lo abbia pensato Pomponio) possono essere attribuiti a Labeone?

A prescindere da altri indizi assai tenui, sui quali non credo sia il caso di soffermarsi⁶², le pezze d'appoggio più consistenti addotte dal Nörr sono due. In primo luogo⁶³, la contraddizione tra Lab. 6 *pith. a Paulo ep. D. 41.1.65.2* (*si qua insula in flumine publico proxima tuo fundo nata est, ea tua est rell.*) e Lab. *eod. D. 41.1.65.4* (*Si id quod in publico innatum aut aedificatum est, publicum est, insula quoque, quae in flumine publico nata est, publica esse debet*): contraddizione

⁶⁰ Senza rifarmi al « *nihil sub sole novi* » e ad apoteismi del genere, mi limito a ricordare che, come la « *species nova* » della *specificatio* prende spunto dalla materia antica, come la *novatio* crea una obbligazione nuova in riferimento ad un *idem debitum*, così il pensiero, la costruzione filosofica o giuridica assai raramente ha caratteri di integrale novità: il che vale in particolare per una giurisprudenza fondamentalmente tradizionalista come quella romana.

⁶¹ Sul concetto di « originalità » v. A. GUARINO, *Giustromanistica elementare* (1989) 314 s.

⁶² Per la precisione, eccoli in breve: a) il *ius vocandi* dei *tribuni plebis*, fermamente negato da Varrone, si era frattanto affermato (« fast durchwegs ») nella prassi, sicché Labeone, negandolo, fece ritorno al passato (cfr. 67); b) Labeone, scrivendo un commento alle XII Tavole dopo circa due secoli di inattività della giurisprudenza in questo genere letterario, intese riaffermare e tradurre in termini moderni i valori delle antiche leggi decemvirali (cfr. 67); c) Labeone, di cui Ulpiano (D. 3.1.1.5) dice che ha riferito (« *refert* ») l'episodio del pretore Bruto, il quale vietò di postulare una causa *pro aliis* al senatore Publilio perché era cieco (« *videlicet quod insignia magistratus videre et revereri non possit* »), può, « wenn man die Anekdote . . . innovatorisch-restaurativ interpretieren will », aver abbracciato questa vecchia tesi, anche se non vi sono elementi per sostenere che egli abbia dato una mano alla successiva stesura della clausola editale relativa (cfr. 67 s.); d) la spiccata predilezione di Labeone per le etimologie è un elemento degno di considerazione per congetturare una sua tendenza al ripristino di valori antichi (cfr. 68 s.). Altre indicazioni (cfr. 71 ss.) sono qui taciute perché lo stesso Nörr dichiara che esse « keine sicheren Belege finden » (cfr. 71) e vanno pertanto molto approfondite.

⁶³ NÖRR (nt. 50) 69 ss.

che egli non risolve correggendo il secondo passo con un « non »⁶⁴, ma risolve (o tende a risolvere) attribuendo a questo secondo periodo una critica in qualche modo evocativa del passato⁶⁵. In secondo luogo⁶⁶, la contraddizione risultante da Lab. 4 *pith. a Paulo ep.* D. 50.16.2, tra il periodo labeoniano (*Si qua poena est, multa est; si qua multa est, poena est*) e quello di Paolo (*utrumque eorum falsum est rell.*): contraddizione che egli, esitativamente, connette ad una reazione passatista⁶⁷ di Labeone nei confronti della *communis opinio* dei tempi suoi (e dei tempi successivi)⁶⁸, la quale distingueva tra *poena* in generale e *multa* (intesa come pena soltanto pecuniaria) in particolare.

Va posto in rilievo che i testi in discussione derivano entrambi dai *libri pithanorum*, opera estremamente discussa in cui sembra che Labeone intenda mettere a confronto, « *docendi causa* », le risposte date ai problemi del *ius privatum*⁶⁹ dai rigori della logica con quelle date agli stessi problemi dagli adattamenti suggeriti dalla pratica⁷⁰. Ciò premesso, proprio non mi pare che, nei due casi ora ricordati, Labeone ritorni in qualche modo al passato.

Nel primo caso, quello dell'*insula in flumine nata*, egli espone solo le esigenze elementari della logica (par. 4) in contrapposizione al diritto vigente (par. 2). Nel secondo caso, il discorso labeoniano relativo

⁶⁴ Così la *communis opinio* sin da tempi della Glossa. Il rifiuto del Nörr mi sembra giusto. Perché mai Labeone avrebbe detto due volte, sia pure in formulazioni diverse (« *insula tua est* », « *insula publica non esse debet* »), la stessa cosa? Meno convincenti gli argomenti basati sulla *littera Florentina*: argomenti sui quali, comunque, non mi fermo.

⁶⁵ « Danach würde Labeo in fr. 65.2. die zu seiner Epoche herrschende Rechtsauffassung wiedergeben; in fr. 65.4. würde diese kritisiert; postuliert (vgl. das 'debet') würde ein der Logik (und der Geschichte?) entsprechender Rechtszustand ». Si noti il dubbio dell'a. circa il riferimento del fr. 65.4 anche alla storia, cioè al passato.

⁶⁶ NÖRR (nt. 50) 71.

⁶⁷ NÖRR (nt. 50) 84 nt. 83. Ma v. p. 71: « doch würde eine einigermaßen plausible Antwort umfassende terminologische Untersuchungen erfordern, für die hier nicht der Raum ist ».

⁶⁸ Fest. sv. « *multam* » L. 142: *Multam osce dici putant poenam quidam; M. Varro ait poenam esse, sed pecuniariam.* Cfr. anche Ulp. D. 50.16.131.1.

⁶⁹ Il NÖRR (nt. 50) 69 parla dei due casi come attinenti al *ius publicum*: il che è esatto, ma lascia in ombra il fatto che i problemi relativi si ponevano, con tutta probabilità, per privati cittadini.

⁷⁰ Sui *libri pithanorum*: BREYONE (nt. 6) 147 ss., con un tentativo di spiegazione molto sottile, sul quale non intendo qui soffermarmi.

al diritto vigente è sparito (o meglio, è stato formalmente assorbito dalle parole dell'epitomatore), mentre sono rimaste le parole relative alle esigenze della logica, parole che non credo esprimano il vero pensiero di Labeone, ma che comunque (vedi caso) sono in contrasto, e non in accordo, con l'opinione che era stata manifestata in passato da Varrone⁷¹.

8. — Non parlerei, in conclusione, di una « (ineffable) Individualität Labeos »⁷², o almeno non intenderei questa qualifica come un segnale di insuccesso della nostra ricerca sull'antico giurista. Ciò che di lui è a noi pervenuto è troppo poco per tentare una ricostruzione attendibile della sua personalità. Vecchia storia, vecchissima storia, che vale checché si dica (ma lo si dice ancora?) da alcuni, per tutti i giureconsulti romani⁷³.

Parlare, come io qui ho parlato, di un Labeone « giurista meridionale » è dunque (chi lo può disconoscere?) appigliarsi, fuori del dato geografico, a puri e semplici indizi, anzi agli indizi che si preferiscono, insomma alle proprie personali impressioni ed alla propria personale tendenza, sulla base di queste impressioni, ad identificarsi con lui. È tutto.

⁷¹ *Retro* nt. 68.

⁷² NÖRR (nt. 50) 73.

⁷³ Sulla irrecuperabile « individualità » dei giureconsulti romani (questione divenuta ormai stantia), v., per quanto mi riguarda: A. GUARINO, *Le ragioni del giurista*, in *Le ragioni del giurista* (1983) 9 ss., spec. 14 ss. Ma potrei citare molti altri luoghi, nei quali, sia prima e sia dopo il 1983, ho manifestato e cercato di argomentare il mio insuperabile scetticismo per questo tipo di « recherche du temps perdu ».